

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 28-2527

**Revisione ed integrazione della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", in attuazione delle Linee guida del 22/1/2015 approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. Modifiche alla D.G.R. 42-7397 del 7/04/2014.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti gli artt. 38 - 41 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

vista la D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 " LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti" con la quale si disciplina la materia dei tirocini;

vista la D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 – "Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria";

viste le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015;

tenuto conto che le suddette linee guida introducono una terza tipologia di tirocini a sostegno delle persone a rischio di esclusione sociale e aventi la principale funzione di messa in opera di un percorso socio assistenziale che possa anche essere mirato all'inserimento sul mercato del lavoro, ma si caratterizzi per la sua principale funzione di occasione volta ad acquisire un concreto beneficio dall'attività di socializzazione in ambiente di lavoro;

considerato che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 sopra citata aveva approvato deroghe alla disciplina dei tirocini extracurricolari al fine di agevolare l'inserimento in azienda per finalità socio- lavorative;

preso atto che tali disposizioni risultano coerenti con la disciplina approvata dalle Linee guida del 22/01/2015;

preso atto che le suddette Linee guida introducono disposizioni in merito ai destinatari e all'indennità che rappresentano elementi di novità rispetto alla disciplina di cui alla D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e rilevata l'opportunità di recepire tali elementi ad integrazione della suddetta disciplina;

ritenuto di approvare a tal fine il documento allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante, contenente le revisioni e le disposizioni integrative dell'Allegato A approvato con la D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014;

acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale per l'Impiego che fino all'insediamento della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 11 della L.R. 34/2008, ne esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27/07/2015;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

*delibera*

di approvare il documento allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante, contenente le revisioni e le disposizioni integrative dell'Allegato A della D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014;

di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A) e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di deroga approvate.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Revisione ed integrazione dell'Allegato A della DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in materia di tirocini formativi e di orientamento e di inserimento e reinserimento”, in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015.**

#### **Art. 1. Modifica del titolo.**

1. Il paragrafo iniziale: “Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in materia di tirocini formativi e di orientamento e di inserimento e reinserimento” è sostituito dal seguente: *“Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015”*.

#### **Art. 2. Modifica dell'art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”**

1. L'art. 1 comma 1 è sostituito dal seguente comma: *“Le disposizioni del presente documento si applicano ai percorsi di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti”*.

2. Dopo il precedente comma, all'art. 1 deve essere aggiunto il seguente comma 2: *“ Ai fini del presente provvedimento per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio”*.

#### **Art. 3. Modifica dell'art 2 “Destinatari”**

1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera j), si aggiunge la lettera “k) *soggetti svantaggiati che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa*”.

2. Al comma 2, dopo la lettera g) deve essere aggiunta la lettera “k)”.

#### **Art. 4. . Modifica dell'art 3 “Durata e ripetibilità del tirocinio”**

1. Al comma 1 dell'art. 3, lettera a), deve essere aggiunta dopo la lettera g) la lettera “k)”.

2. Al comma 3 dell'art. 3, deve essere aggiunta, dopo la lettera g), la lettera “-k)”.

**Art. 5. Modifica dell'art 4 “Indennità di partecipazione”.**

1. All'art. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: *“Per i tirocini di cui al presente provvedimento, l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante. Le pubbliche amministrazioni possono quindi definire ulteriori modalità di sostegno nei limiti delle risorse disponibili”.*

**Art. 6. Modifica dell'art 6 “Modalità di attuazione e tutoraggio”**

1. All'art. 6, comma 1, dopo il primo comma viene aggiunto il seguente comma 1bis: *“ Il progetto formativo deve indicare, oltre a quanto già richiesto in base alla vigente normativa sui tirocini e previsto nei modelli approvati dalla Regione Piemonte, le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione. Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui al presente provvedimento in relazione alle esigenze del tirocinante”.*